

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1623

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAGNANI, MAZZUCA, SPECIALE, RAISI, PELINO, ARACU, ORSINI, CARLUCCI, FUCCI, DI VIRGILIO, MILANATO, ALFANO, ARACRI, ASCIERTO, BARANI, BELLOTTI, BERARDI, BERGAMINI, BERNINI BOVICELLI, BERTOLINI, BIASOTTI, BOCCIARDO, BONCIANI, CALDORO, CASSINELLI, CASTELLANI, CASTIELLO, CENTEMERO, COSTA, DE ANGELIS, DE CORATO, DE GIROLAMO, DE LUCA, DEL TENNO, DELLA VEDOVA, DELL'ELCE, DI BIAGIO, DIMA, DISTASO, DIVELLA, FAENZI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FORMICHELLA, TOMMASO FOTI, GERMANÀ, GHIGLIA, GIBINO, GIUDICE, GRANATA, HOLZMANN, IANNARILLI, LAZZARI, LEHNER, LEO, LO PRESTI, LORENZIN, MANCUSO, MARINELLO, MIGLIORI, MILANESE, MINARDO, MISTRELLO DESTRO, MOFFA, MONDELLO, MOTTOLA, MURGIA, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NASTRI, NIRENSTEIN, NOLA, PAGANO, PALUMBO, PANIZ, MASSIMO PARISI, PAROLI, PATARINO, PECORELLA, PESCANTE, PETRENGA, PIANETTA, PICCHI, PILI, PUGLIESE, RAVETTO, LUCIANO ROSSI, SANTELLI, SCANDROGLIO, SIMEONI, SOGLIA, STANCA, STASI, STRACQUADANIO, STRADELLA, TORTOLI, TOTO, TRAVERSA, VALDUCCI, VELLA, VENTUCCI, VESSA, ZACCHERA

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'attività degli enti cooperativi

Presentata il 5 agosto 2008

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a rafforzare il controllo sull'attività delle cooperative, molte delle quali sono ormai ben lontane dall'originale modello di integrazione mutualistica tra lavoratori dello

stesso settore elaborato intorno alla metà dell'ottocento.

Nel nostro Paese abbiamo assistito a una profonda trasformazione del movimento cooperativo, il quale — in tempi recenti — è stato attraversato sempre più

spesso da fenomeni inquietanti che hanno minato la sua ragion d'essere.

L'essenza mutualistica ha subito, infatti, una sorta di « diluizione » man mano che il mondo cooperativo ha assunto una dimensione e un raggio di azione paragonabili a quelli delle multinazionali.

È da rilevare, inoltre, che sin dalle origini c'è stata una diretta correlazione tra i lavoratori che operavano nei vari settori e le aggregazioni politiche che cominciavano a nascere e a formarsi in quel periodo; grazie alla mutualità che aggregava categorie di lavoratori o di mestieri, infatti, il fenomeno cooperativo ha da sempre riunito in sé la doppia natura economica e politica, collocandole al centro delle dinamiche istituzionali e diventando progressivamente beneficiario di innumerevoli misure agevolative.

Tutto ciò poteva avere un senso centocinquanta anni fa in un mercato più contenuto di quello attuale, dove i settori produttivi in cui operare erano ben pochi, ma non oggi, in un mercato aperto e globalizzato in cui l'accesso alla manodopera e alle materie prime è enormemente facilitato e tutti i soggetti economici si sono evoluti.

Lo stesso movimento cooperativo ha man mano mutato la sua natura concentrando l'attenzione verso le esigenze e le richieste del mercato piuttosto che verso le esigenze di aggregazione fra i operatori.

È innegabile, infatti, che una parte del movimento cooperativo, e in particolare « quello rosso », si sia particolarmente sviluppata sino a raggiungere dimensioni notevoli e ad inserirsi anche in settori che non rientrano nel principio della mutualità, quali quelli bancario-creditizio e assicurativo.

Tale evoluzione, tuttavia, è ancora oggi ignorata dalla legislazione vigente in materia di cooperative, che regola un contesto ormai superato.

La stessa Unione europea è criticamente intervenuta, anche di recente, sulla legislazione italiana di sostegno alle cooperative; la Commissione europea ha rilevato, infatti, come le agevolazioni concesse a queste imprese sulla base della mutualità prevalente e della dimensione si con-

figurino sempre di più come aiuti di Stato e come sia concreto il rischio di provocare gravi distorsioni della concorrenza nel mercato della produzione e della distribuzione commerciale e agroalimentare in particolare.

Sempre più attuale e non più procrastinabile appare, dunque, mettere in campo dispositivi e strumenti che favoriscano la trasparenza e la *governance* nel movimento cooperativo, il quale, se vuole mantenere un ruolo importante nel contesto economico, non può indulgere verso forme di clientelismo e di strumentalizzazione politica; in questo contesto si ritiene doveroso soffermarsi sulla necessità del corretto rapporto fra impresa e consumatore e, in un contesto diverso, fra impresa e fisco.

Al riguardo rimane, ad esempio, insoluto il problema di come eliminare il monopolio della Lega delle cooperative, al quale si riconnette il problema dello strapotere delle medesime soprattutto a Bologna e in Emilia-Romagna.

La situazione di monopolio assoluto delle cooperative in vari settori, dall'abitazione alla distribuzione, sanità e altro, condiziona negativamente, a nostro modo di vedere, il libero mercato penalizzando di fatto i consumatori, sempre più vittime di abuso di potere da parte di questi colossi che, soprattutto nella regione Emilia-Romagna, hanno, in molte realtà, cancellato il commercio al dettaglio e qualsiasi altra forma di concorrenza.

Il mondo cooperativo, trasformatosi in molti casi in imprese riconducibili a vere proprie « Holding », opera sempre di più sul mercato in un'ottica puramente imprenditoriale godendo, peraltro, dei benefici fiscali, operativi, di semplificazione di adempimenti e di scritture previsti proprio in funzione del principio di mutualità che dovevano avere.

La vicenda che ha coinvolto a suo tempo la Coopservice di Reggio Emilia — una società di primo piano nel sistema cooperativo emiliano che fa capo alla potente Lega delle cooperative, con 5.000 soci e 11.000 dipendenti, e che opera con enti pubblici e privati nel settore delle pulizie industriali, delle strutture sanitarie

e comunitarie, e dei servizi per la sicurezza — è un'ulteriore riprova della necessità di una completa revisione legislativa della materia.

L'istituzione di un'autorità per la vigilanza sull'attività degli enti cooperativi, come disposto nella presente proposta di legge, appare altrettanto urgente e necessaria.

L'articolo 1, al comma 1, istituisce l'Autorità per la vigilanza sull'attività degli enti cooperativi e ne disciplina — ai commi 2 e 3 — la composizione, con particolare riferimento alla nomina e alla durata in carica dei suoi membri; i successivi commi 4 e 5 dispongono relativamente all'autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria dell'Autorità, con particolare riferimento al trattamento giuridico ed economico del personale e alla gestione delle spese per il suo funzionamento, mentre il comma 6 prevede che le indennità del presidente e dei membri dell'Autorità sono determinate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 2 dispone in materia di personale, con particolare riferimento alla dotazione organica dell'Autorità e alla disciplina contrattuale alla quale si fa riferimento per i dipendenti.

L'articolo 3 trasferisce all'Autorità le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi, che attualmente sono proprie del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; la vigilanza sull'attività degli enti cooperativi è esercitata mediante le revisioni e le ispezioni straordinarie, fermo restando che per gli enti cooperativi riuniti nelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo (le cosiddette «centrali cooperative») le revisioni sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori dei conti da esse indicati. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza riservate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 4 disciplina il coordinamento dell'attività dell'Autorità con la normativa comunitaria vigente.

L'articolo 5 dispone che l'Autorità — entro il 30 aprile di ogni anno — presenti una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente al Presidente del Consiglio dei ministri; entro i successivi trenta giorni la relazione è inviata al Parlamento.

L'articolo 6, infine, reca la quantificazione degli oneri e individua la necessaria copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'attività degli enti cooperativi).

1. È istituita l'Autorità per la vigilanza sull'attività degli enti cooperativi, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, tra professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e tra personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per quattro anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità stabilisce con un apposito regolamento le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dall'articolo

6, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

5. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 4, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

ART. 2.

(Personale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità. L'assunzione del personale avviene mediante concorso pubblico.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esi-

genze funzionali e organizzative della stessa Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.

5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dello stesso presidente dell'Autorità.

ART. 3.

(Funzioni).

1. All'Autorità sono trasferiti i poteri di vigilanza su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, sui gruppi cooperativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f*), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, sulle società di mutuo soccorso sugli enti mutualistici di cui all'articolo 2517 del codice civile, sui consorzi agrari e sulle piccole società cooperative.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata ad accertare la sussistenza dei requisiti mutualistici ed è esercitata ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

3. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

ART. 4.

(Conformità alle disposizioni comunitarie).

1. L'Autorità esercita i poteri a essa attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie vigenti e si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea.

ART. 5.

(Relazione annuale).

1. L'Autorità presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di ricezione, trasmette la relazione al Parlamento.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,35



16PDL0016340